



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

✉ P.zza Municipio n. 1 – 10040 VAL DELLA TORRE (TO)
Uffici: ☎ 011/9680822 - 9680321 – 9680789 - 📠 011/9680947 - C.F.: 86003470019 - P.I.: 04209220013
www.comune.valdellatorre.to.it
E-mail: protocollo@comune.valdellatorre.to.it – protocollo.comunevaldellatorre.to@pec.it

ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2026 -

Scadenza termini per la presentazione della domanda al Comune di residenza della madre: **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO**, degli affidamenti preadottivi e delle adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Importo dell'assegno 2026: € 413,10 per 5 mensilità.

L'assegno viene erogato tramite l'INPS in un'unica soluzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE RENDE NOTO quanto segue:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026 l'importo dell'assegno di maternità per l'anno 2026.

Cos'è l'Assegno di maternità dei Comuni?

L'assegno di maternità è un sussidio economico rivolto alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità, oppure ne abbiano percepita una d'importo inferiore a quello dell'assegno. Viene concesso dal Comune di residenza della donna, ed erogato poi dall'Inps. E' una prestazione a domanda (ovviamente in presenza dei dovuti requisiti). L'assegno spetta nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.

I requisiti per chiedere l'Assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità può essere richiesto al Comune di residenza da:

- cittadini italiani o cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- titolari di permesso di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;
- apolidi e loro familiari;
- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (DLGS 40/2014).

Oltre a questi requisiti generici, vanno rispettate anche queste condizioni:

- la domanda deve essere inviata al Comune di residenza, **entro 6 mesi** dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- **non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità** oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune;
- la richiedente deve essere **residente nel territorio dello Stato** al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- il **figlio o il minore** in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere **regolarmente soggiornante e residente** nel territorio dello Stato.

Importi 2025 dell'Assegno maternità dei Comuni

L'Inps, con la circolare in oggetto, ha comunicato che l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, è pari a 413,10 euro per 5 mensilità. In totale quindi nel 2026 spettano **2.065,50 euro**.

Requisiti reddituali

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l'anno 2026, il valore dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) da non superare è pari ad Euro 20.668,26 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.

Assegno di maternità dei Comuni: come fare domanda

La domanda **va presentata al comune di residenza**, entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Il Comune verificherà poi che la donna abbia i requisiti richiesti al momento della domanda.

Per beneficiare dell'assegno di maternità dei Comuni nel 2026, la nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, devono avvenire dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. **Alla domanda**, nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
- di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
- di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99)

occorre allegare:

- la D.S.U. - dichiarazione sostitutiva unica rilasciata da un C.A.F. e l'Attestazione ISEE successivamente rilasciata dall'INPS complete di tutte le pagine.

Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

Concessione e misura dell'assegno

L'assegno viene concesso ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro le tempistiche previste dalla stessa INPS. Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al Comune di nuova residenza.

Il Comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno.

Cumulo dei benefici

L'assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

E' cumulabile l'importo relativo alla quota differenziale dell'assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

L'assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

Per maggiori informazioni consultare:

- la Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026
- la Circolare INPS in materia di Assegno di Maternità dei Comuni anno 2026
- il sito dell'INPS alla sezione [Portale Inps - INPS-Assegno di maternità dei Comuni](#)

lì, 12.02.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE
Daniela Francesca Reteuna